



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 75/18
Lussemburgo, 31 maggio 2018

Sentenze nelle cause T-770/16 e T-352/17
Janusz Korwin-Mikke / Parlamento

Il Tribunale annulla le decisioni dell'ufficio di presidenza del Parlamento europeo che irrogano sanzioni nei confronti dell'eurodeputato Korwin-Mikke per le sue dichiarazioni rilasciate nell'emiciclo

Esso considera, segnatamente, che, malgrado il carattere particolarmente scioccante delle dichiarazioni rilasciate dal sig. Korwin-Mikke, in assenza d'infrazioni all'ordine o di turbativa dell'attività del Parlamento le disposizioni pertinenti del regolamento interno del Parlamento non consentivano di sanzionare un eurodeputato per le dichiarazioni rilasciate nell'ambito delle sue funzioni parlamentari

Il sig. Janusz Korwin-Mikke è deputato al Parlamento europeo. In occasione della sessione plenaria del Parlamento del 7 giugno 2016 che aveva come tema «Lo stato attuale degli aspetti esterni del programma europeo sulla migrazione: per una nuova intesa sulla migrazione» e di quella del 1° marzo 2017 avente ad oggetto il «Gender pay gap» (ossia la problematica del divario retributivo tra donne e uomini), il sig. Korwin-Mikke è intervenuto rilasciando dichiarazioni particolarmente scioccanti nei confronti dei migranti e delle donne.

Con decisione del 5 luglio 2016 e del 14 marzo 2017 il presidente del Parlamento ha irrogato varie sanzioni a tale deputato, ossia la perdita del suo diritto all'indennità di soggiorno per un periodo, rispettivamente, di dieci e di trenta giorni e la sospensione temporanea della sua partecipazione a tutte le attività del Parlamento per periodi rispettivi di cinque e di dieci giorni consecutivi, fatto salvo l'esercizio del diritto di voto in plenaria. Inoltre, nell'ambito della decisione del 14 marzo 2017, il presidente del Parlamento ha vietato al deputato di rappresentare il Parlamento per un periodo di un anno.

Poiché l'ufficio di presidenza del Parlamento¹, con decisioni del 1° agosto 2016 e del 3 aprile 2017, ha mantenuto le sanzioni irrogate dal presidente del Parlamento, il sig. Korwin-Mikke ha presentato, il 2 novembre 2016 e il 2 giugno 2017, due ricorsi dinanzi al Tribunale dell'Unione europea per chiedere l'annullamento di tali decisioni e il risarcimento dei danni patrimoniali e morali da esse asseritamente provocati.

Con le sue sentenze odierne, il Tribunale sottolinea che la libertà di espressione occupa un ruolo cruciale nelle società democratiche e costituisce, in tal senso, un diritto fondamentale. Tuttavia, il diritto alla libertà di espressione non costituisce una prerogativa assoluta e il suo esercizio può, a determinate condizioni, essere soggetto a limitazioni. Tali limitazioni devono essere valutate restrittivamente e le ingerenze nella libertà di espressione sono consentite solo se esse soddisfano una triplice condizione. Devono essere «previste dalla legge», riguardare un obiettivo d'interesse generale e non essere eccessive.

Il Tribunale ritiene che alla libertà di espressione dei parlamentari debba essere garantita una tutela rafforzata tenuto conto dell'importanza fondamentale che il Parlamento riveste in una società democratica. Tuttavia, l'esercizio di tale libertà all'interno del Parlamento deve talvolta cedere dinanzi agli interessi legittimi quali la tutela del buon ordine delle attività parlamentari e la tutela dei diritti degli altri parlamentari. Ne consegue che il regolamento interno di un parlamento potrebbe prevedere la possibilità di sanzionare dichiarazioni rilasciate dai parlamentari solo nell'ipotesi in cui

¹ L'ufficio di presidenza del Parlamento è l'organo direttivo del Parlamento europeo.

queste ultime compromettano il suo funzionamento efficace o rappresentino una forma di serio pericolo per la società, quali l'incitamento alla violenza o all'odio razziale.

Nel caso di specie, il Tribunale rileva, innanzitutto, che l'articolo 166 del regolamento interno del Parlamento, nella versione del luglio 2014 e applicabile nella causa T-770/16, prevedeva che il suo presidente adottasse una decisione motivata che irroga la sanzione adeguata «[n]el caso di infrazioni all'ordine o di turbativa dell'attività del Parlamento con modalità eccezionalmente gravi, in violazione dei principi definiti all'articolo 11 (...)». In tale versione, le disposizioni applicabili del regolamento interno riguardavano unicamente il comportamento dei deputati. Le dichiarazioni di un deputato non erano, in quanto tali, menzionate e non potevano, pertanto, essere oggetto, in quanto tali, di una misura sanzionatoria.

Nella sua versione modificata, entrata in vigore il 16 gennaio 2017, applicabile nella causa T-352/17, l'articolo 166 del regolamento interno del Parlamento consentiva l'adozione di sanzioni «[i]n gravi casi di infrazioni all'ordine o di turbativa dell'attività del Parlamento in violazione dei principi definiti all'articolo 11(...)». Tale versione modificata faceva esplicitamente riferimento, da parte sua, al divieto di «un linguaggio o (...) comportamento diffamatorio, razzista o xenofobo» al suo articolo 11, paragrafo 3, secondo comma.

Tuttavia, che si tratti di «comportamento» o di «linguaggio», il Tribunale rileva che un'interpretazione letterale della disposizione del regolamento interno che consente d'irrogare sanzioni disciplinari a un deputato (articolo 166) porta a ritenere che la violazione dei principi e valori di cui all'articolo 11 (cui l'articolo 166 fa rinvio) non costituisca un capo d'accusa autonomo, ma una condizione supplementare, necessaria per poter sanzionare la turbativa dell'attività del Parlamento. Ne consegue che una violazione dei principi definiti all'articolo 11 del regolamento interno, quand'anche dimostrata, non può, di per sé, essere sanzionata in quanto tale, ma solamente se è associata a una turbativa dell'attività del Parlamento.

Il Tribunale constata, nel caso di specie, che né dalla decisione dell'ufficio di presidenza, né dalle memorie delle parti emerge che le dichiarazioni rilasciate dal sig. Korwin-Mikke dinanzi al Parlamento in occasione delle sessioni plenarie del 7 giugno e del 1° marzo 2017 abbiano creato una qualsivoglia turbativa di tali sessioni ai sensi del regolamento interno. Il Parlamento ha inoltre riconosciuto all'udienza che non vi erano state infrazioni o turbativa nell'emiciclo. In tale contesto, il Tribunale respinge l'argomento del Parlamento secondo cui la «turbativa» che avrebbe giustificato l'irrogazione di sanzioni disciplinari si è manifestata al di fuori della sessione, attraverso una lesione alla sua reputazione e alla sua dignità in quanto istituzione. Infatti, in assenza di criteri chiaramente definiti che avrebbero potuto portare l'ufficio di presidenza del Parlamento a constatare un'asserita lesione alla dignità del Parlamento, una siffatta interpretazione avrebbe l'effetto di limitare arbitrariamente la libertà di espressione dei parlamentari.

In tali circostanze, e nonostante il carattere particolarmente scioccante dei termini usati dal ricorrente nei suoi interventi, il Parlamento non poteva, nel caso di specie, irrogargli sanzioni disciplinari sul fondamento dell'articolo 166 del suo regolamento interno. Il Tribunale annulla pertanto le decisioni impugnate dell'ufficio di presidenza.

Infine, il Tribunale esamina le richieste di risarcimento presentate da quest'ultimo. Per quanto attiene, in primo luogo, alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale risultante dalla perdita del diritto all'indennità di soggiorno, il Tribunale rileva che, tenuto conto dell'annullamento della decisione dell'ufficio di presidenza, spetterà al Parlamento adottare le misure che l'esecuzione della sentenza del Tribunale comporta, il che implica il rimborso delle somme corrispondenti alle indennità di soggiorno il cui versamento è stato sospeso. Il deputato ha quindi omesso di spiegare sotto quale profilo tale annullamento non gli consente di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti. Per quanto attiene, in secondo luogo, alla domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito dal deputato, il Tribunale rammenta che l'annullamento di un atto viziato da illegittimità può costituire di per sé il risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente per qualsiasi danno morale che tale atto può aver causato, a meno che il richiedente non dimostri di aver subito un danno morale separabile dall'illecito su cui si fonda l'annullamento e che non può essere integralmente riparato da tale annullamento. Orbene, nessun elemento nel fascicolo

consente di appurare che le decisioni del presidente e le decisioni dell'ufficio di presidenza sarebbero state adottate in condizioni che abbiano causato un danno morale al sig. Korwin-Mikke indipendentemente dagli atti annullati.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale respinge la totalità delle domande di risarcimento del sig. Korwin-Mikke.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle sentenze ([T-770/16](#) e [T-352/17](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575